



Responsabile procedimento: dr.sa Franceschina
Bonanata

Autore:

Ai Dirigenti

del Comune di Paderno Dugnano

PROTOCOLLO N. 61396 del 02/12/2014

(Classificazione: tit.1 cl. 11 fascicolo 4)

riferimenti da citare nella risposta

SEDE

o g g e t t o : Direttiva n. 4/2014: in materia di composizione delle commissioni

Come è ormai noto, la Legge 190/2012 ha introdotto modifiche al Decreto Legislativo 165/2001 introducendo l'art. 35-*bis* destinato alla prevenzione della corruzione nella formazione delle commissioni e nelle assegnazioni agli uffici.

All'interno dell'Ente sono già state condivise le modalità di attuazione della legge per quanto riguarda l'assegnazione agli uffici con la predisposizione di uno schema tipo di dichiarazione da far rendere ai dipendenti nominati titolari di posizione organizzativa; resta, quindi, da affrontare sistematicamente l'altro tema e cioè la composizione delle commissioni di gara e di concorso.

Considerato che, oltre a quella citata, altre norme inserite in diverse disposizioni legislative prescrivono obblighi di comportamento per i soggetti incaricati di svolgere tale delicato ruolo, si ritiene utile fornire due modelli di dichiarazione – uno (mod.1) per le commissioni di concorso e l'altro (mod. 2) per le commissioni di gara di cui all'art. 84 del codice dei contratti – nonché un riepilogo delle norme vigenti in materia.

Si ritiene opportuno che dell'intervenuta acquisizione della dichiarazione resa dai commissari sia data contezza nel primo verbale di insediamento della commissione.

Si segnala, infine, che la presente direttiva sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Atti amministrativi generali".

Distinti saluti

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza

f.to dott.ssa Franca Bonanata

Allegati:

- 1) mod. 1
- 2) mod. 2
- 3) riepilogo normativo



Mod. 1 – dichiarazione componente commissione di concorso

Al Direttore del Settore

Sede

**Oggetto: Nomina quale componente commissione di concorso – Dichiarazione
sostitutiva (artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a a _____ il _____,
con riferimento alla nomina di cui all'oggetto;

Preso visione del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano;

Viste le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);

DICHIARA

- 1) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con la nomina in argomento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- 2) di non avere riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale.

Paderno Dugnano,

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento.



Mod. 2 – dichiarazione componente commissione ex articolo 84 Codice Contratti

Al Direttore del Settore

Sede

**Oggetto: Nomina quale componente commissione di gara - Dichiarazione sostitutiva
(artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)**

Il/La sottoscritto/a, _____ nato/a a _____ il _____,
con riferimento alla nomina di cui all'oggetto;

Preso visione del Codice di comportamento del Comune di Paderno Dugnano;

Viste le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

Consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75);

DICHIARA

- 1) di non trovarsi in alcune delle condizioni che determinano l'obbligo di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile;
- 2) di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;
- 3) di non avere riportato condanne anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- 4) di non avere concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale, in qualità di membro di commissione per l'affidamento di appalti pubblici, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.

Paderno Dugnano,

Il dichiarante

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e trasmessa insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante.

Informativa

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 si informa che il Comune tratterà i dati forniti, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi prescritti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali in vigore. I dati personali acquisiti saranno trattati, anche con modalità elettronica, da Responsabili e incaricati autorizzati al trattamento. L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Codice di Protezione dei dati Personali, presentando richiesta al Responsabile del trattamento.

All. 3 Riepilogo normativo – Norme che disciplinano casi di incompatibilità

Codice di procedura civile

Art. 51 Astensione del giudice.

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165

Art. 35-bis. Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.

Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto ⁽¹⁾.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente ⁽²⁾.

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta ⁽³⁾.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'art. 51 cod. proc. civ.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie ⁽⁴⁾:

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza ⁽⁵⁾.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale ⁽⁶⁾.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

⁽¹⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole _

⁽²⁾ Comma così modificato dalla lettera r) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, anche nel testo modificato dal citato D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113, e dei commi 2, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole. _

⁽³⁾ La Corte costituzionale, con ordinanza 9-13 marzo 2009, n. 70 (Gazz. Uff. 18 marzo 2009, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, comma 4, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 97 della Costituzione. _

⁽⁴⁾ Alinea così modificato dalla lettera l) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113.

⁽⁵⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole. _

⁽⁶⁾ La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401 (Gazz. Uff. 28 novembre 2007, n. 46, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità dei commi 2, 3, 8 e 9 del presente articolo, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non si prevede che le norme in essi contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

Art.6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Paderno dugnano (delibera Giunta Comunale n.223 del 12 dicembre 2013)

Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente del Settore di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a. se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b. se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. Ai fini della presente lettera, i soggetti ivi citati sono tutti quelli che operano nel ramo di competenza del Settore di

appartenenza o nei confronti dei quali l'attività anche provvedimento del Settore di appartenenza è destinata a produrre effetti anche indiretti.

2. La comunicazione deve essere resa, su apposito modulo, dal dipendente immediatamente all'atto dell'assegnazione al Settore e, in fase di aggiornamento periodico, entro 7 gg dall'instaurazione di ciascun rapporto.
3. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interesse , anche potenziale, con quelli personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
2. Il dipendente comunica al dirigente del Settore di appartenenza ogni fattispecie che comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione all'adozione di decisioni o ad attività, specificando le relative ragioni e motivazioni, in forma scritta utilizzando l'apposito modello, all'atto dell'assegnazione della pratica o entro 3 gg, se l'obbligo di astensione sopraggiunga in corso di istruttoria.
3. Sull'astensione del dipendente decide il dirigente del Settore di appartenenza entro i successivi 5 gg, dandone comunicazione scritta al dipendente interessato e adottando gli atti conseguenti. L'archiviazione degli atti avviene ad opera della segreteria di settore.
4. Con cadenza semestrale i dirigenti inviano al responsabile dell'anticorruzione un elenco contenente i dati sull'archiviazione delle richieste di astensione, utilizzando un apposito modello.